

N. R.G. 1956/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1956/2014

tra

B S.P.A.

ATTORE/I

e

M S.P.A.

CONVENUTO/I

Oggi **22 ottobre 2014** ad ore **13.35** innanzi al dott. Matteo Marini, sono compar-
si: per **B** S.P.A. l'avv.
, per **M**
 S.P.A. l'avv. e l'avv.
, oggi
sostituito dall'avv. .

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. precisa le conclusioni come da foglio allegato allo stesso modo
dell'avv. che deposita anche nota spese.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies*
c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice
dott. Matteo Marini



Via [redacted] Reggio Emilia

[redacted] - pec [redacted]

[redacted] - pe [redacted]

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Nella causa n. 1956/14 R.G. -G.I. Dott. Marini / udienza 3.7.14- promossa da:

B [redacted] S.p.A. -Avv.ti C [redacted]

contro

MO [redacted] S.p.A. -Avv.ti A [redacted]

Foglio di conclusioni e nota spese per MO [redacted] S.p.A.

Premesso che B [redacted] ha dichiarato di non aver più interesse a coltivare questa causa e che, diversamente da quanto verbalizzato da controparte all'udienza del 3.7.14, non vi era alcun fondato motivo di opposizione che possa seriamente giustificare la compensazione delle spese, questa difesa così precisa le conclusioni:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, *contrariis reiectis*, respingere l'opposizione di B [redacted] S.p.A. siccome palesemente infondata sotto ogni profilo, con sua condanna alla rifusione delle spese di lite nella misura di € 8.000 per compensi, più rimborso spese generali 15% e accessori come per legge”.

I compensi professionali vengono così quantificati in base ai parametri di cui al D.M. n.55 del 10.3.14 ed al valore della controversia, con ampia riduzione rispetto a quelli medi tabellari :

- Fase di studio della controversia	€ 2.700
- Fase introduttiva del giudizio	€ 1.800



- Fase di trattazione e decisionale

€ 3.500

Totale € 8.000

Reggio Emilia, li 22.10.14

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[Handwritten signature]



TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA

Nella causa n. 1956/2014 RG – Giudice Dott. Marini

Promossa da

B [REDACTED] SPA con Avv. ti [REDACTED]

Contro

M [REDACTED] SPA

Foglio di precisazione conclusioni per l'udienza del 22 ottobre 2014

E' presente per l'attrice l'Avv. [REDACTED] ni del foro di Verona, il quale rileva che

- la citazione di B [REDACTED] art. 615 cpc non era infondata né certamente pretestuosa, tanto che in fase cautelare era stata concessa la provvisoria sospensione dell'esecuzione in forza del fatto che la sentenza oggetto di opposizione non faceva nessun riferimento nel suo dispositivo ad una condanna al pagamento di somme;
- contro detta sentenza è comunque pendente ricorso in Cassazione (RG 126892014 come da ricorso prodotto in copia all'udienza del 3 luglio 2014);
- l'intero importo esposto in precetto, incrementato anche degli interessi sino al pagamento, è stato interamente pagato da B [REDACTED] in un'unica soluzione nella fase iniziale del presente giudizio (precisamente in data 30 aprile 2014) come da distinta di bonifico dell'importo di € 620.460,64 già prodotta all'udienza del 3 luglio scorso;
- B [REDACTED] non ha quindi più alcun interesse a coltivare la presente causa innanzi al Tribunale di Reggio Emilia;
- di riflesso non esiste più alcun interesse anche di controparte a proseguirla.

Tutto ciò considerato l'Avv. [REDACTED] i così conclude:

In via principale

Preso atto dell'intervenuto e completo pagamento, della sostanziale volontà di B [REDACTED] a rinunciare agli atti del presente giudizio, nonché del venir meno dell'interesse di entrambe le parti alla naturale definizione dello stesso, Voglia il Giudice dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere del presente procedimento e quindi l'estinzione del giudizio a spese integralmente compensate tra le parti.

In via subordinata

Nella denegata ipotesi in cui il Giudice non volesse dichiarare l'estinzione a spese compensate per intervenuta cessazione della materia del contendere del presente procedimento, dichiararsi nullo, annullabile o comunque inefficace l'atto di precetto notificato a B [REDACTED] in data 14 marzo 2014 da M [REDACTED] Spa in forza di titolo esecutivo non valido, inopponibile e senz'altro inesigibile in danno dell'opponente. Il tutto con vittoria di spese e compensi.



N. R.G. 4565/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Matteo Marini, all'udienza del 22 ottobre 2014, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1956/2014 promossa da:

B S.P.A. (p.iva), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultima dei quali n. per procura a margine dell'atto di citazione;

- parte attrice opponente -

contro

M S.P.A. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e ed elettivamente domiciliata presso il loro studio per procura in calce all'atto di precetto;

- parte convenuta opposta -

Oggetto: opposizione al precetto.

Conclusioni B : come da foglio allegato.

Conclusioni M S.P.A.: come da foglio allegato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Parte attrice ha proposto opposizione al precetto notificato da M spa in virtù della sentenza della corte d'appello di Bologna, sezioni specializzate in materia di impresa 20 gennaio 2014 numero 154, ritenendo che il titolo esecutivo non contenesse "alcun diretto e preciso provvedimento di condanna nei confronti di B né esplicito né tantomeno implicito, alla integrale o parziale restituzione di somme eventualmente pagati da M spa in suo favore in ese-



cuzione della sentenza di primo grado, con conseguente preclusione della stessa M. [redacted] ad attivarsi in via esecutiva sulla base di detta", con conseguente richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato.

M. [redacted] si è costituita in giudizio facendo rilevare come sia preciso onere del giudice quello di interpretare il titolo esecutivo alla luce, non solo di ciò che in esso è contenuto, ma anche degli elementi che sono stati utilizzati per la definizione del giudizio e, quindi per l'emanazione della medesima sentenza, con la conseguenza che la condanna alla restituzione delle somme medio tempore versate dovesse comunque ritenersi comando implicito nella sentenza di secondo grado, chiedendo il rigetto della presente opposizione.

Nel corso del presente giudizio, revocato il provvedimento emesso *inaudita altera parte* di sospensione della provvisoria esecuzione del precetto, parte oppo- nente, con dichiarazione resa al verbale di udienza del 3 luglio 2014 ha dato atto di avere procedura ad effettuare bonifico a favore della creditrice per la somma precettata oltre gli interessi.

2.- Oggetto del presente giudizio è costituito dalla verifica in ordine alle eccezione di incompletezza del titolo esecutivo sollevate da parte opponente.

E' pacifico che la sentenza azionata non contenga alcun capo condannatorio alla restituzione delle somme *medio tempore* versate; tuttavia, all'interno della stessa, è possibile evidenziare in maniera chiara la volontà dei giudici di appello di disporre la restituzione delle somme già versate: "*l'appello principale va conclusivamente accolto nei limiti di cui sopra, con parziale riforma della sentenza di primo grado, cui consegirà la restituzione delle somme pagate in esecuzione di essa*".

Orbene, la giurisprudenza, in tema di titolo esecutivo, ha ritenuto che l'analisi del suo contenuto precettivo dovesse avvenire nella maniera più ampia possibile, al fine di favorire il più possibile l'utilità che da esso possa essere tratta, attraverso forme di auto-integrazione, sulla base cioè della analisi degli elementi contenuti nella motivazione del provvedimento, o di etero integrazione, attraverso, anche alla luce dell'insegnamento della sentenza 2 luglio 2012 n. 11066 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il ricorso al materiale probatorio utilizzato dal giudice del merito, alla luce di un'accezione del titolo esecutivo non più legata al documento in cui esso è trasfuso, quanto, piuttosto, all'iter procedimentale della sua formazione.



Ritiene questo giudice che a detto filone interpretativo debba essere assicurata continuità, allo scopo di rendere agevole ed effettiva alla tutela giurisdizionale nelle ipotesi in cui emerge chiaramente la volontà, seppur non espressa, da parte del giudice di secondo grado di elidere gli effetti della sentenza di primo grado riformata.

Da ciò deriva che parte creditrice ha il pieno diritto di agire in esecuzione in quanto il titolo, per quanto carente nella motivazione, ben può auto-integrarsi con gli elementi desumibili dalla medesima sentenza. Peraltro, il pacifico integrale pagamento della somma capitale e degli interessi, seppur avvenuto in corso di causa, fa venir meno ogni interesse alla presente esecuzione, anche alla luce della assenza di contestazioni di parte creditrice opposta su detto pagamento soddisfacente.

3.- Il sostanziale rigetto della opposizione dovrebbe indurre all'adozione di un provvedimento di condanna in capo all'opponente. Tuttavia, occorre rilevare come la pacifica assenza nella sentenza oggi azionata di un capo di condanna alla restituzione delle somme avrebbe potuto ragionevolmente indurre la debitrice a chiedere l'accertamento di detta carenza; inoltre, deve anche valorizzarsi la condotta processuale della debitrice, che, successivamente alla revoca del decreto *inaudita altera parte* di sospensione, ha integralmente corrisposto il dovuto con conseguente cessazione della materia del contendere.

Tutti gli elementi sopra indicati non sono tuttavia ritenuti da questo giudice idonei a determinare la compensazione delle spese legali sostenute dall'opposta in quanto in ogni caso parte debitrice avrebbe potuto e dovuto prendere atto della posizione della giurisprudenza sul punto dei criteri interpretativi del titolo esecutivo; essi devono viceversa essere valorizzati in termini di parziale compensazione delle spese per la quota di $\frac{1}{2}$.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:



Sentenza n. 1398/2014 pubbl. il 22/10/2014

RG n. 1956/2014

Repert. n. 3824/2014 del 24/10/2014

1) dato atto dell'integrale pagamento delle somme dovute da Butler Engineering & Marketing spa a favore di Mondolfo Ferro, dichiara la cessazione della materia del contendere;

2) condanna Butler Engineering & Marketing spa al pagamento della spese legali sostenute da Mondolfo Ferro spa che si liquidano, per l'intero, in € 7.450,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge ed in € 1.501,95 per esborsi, disponendone la compensazione tra le parti per la quota di ½.

Sentenza pubblicata mediante allegazione al verbale dell'udienza odierna.

Il Giudice

dott. Matteo Marini





TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1850/2011

tra

D. [REDACTED] V. [REDACTED] S.P.A.

ATTORE

e

A. [REDACTED] S.A.S. [REDACTED] & C.

CONVENUTO

Oggi 5 novembre 2014 ad ore 09.00 innanzi al dott. Chiara Zompi, sono comparsi:

Per D. [REDACTED] V. [REDACTED] S.P.A. l'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] S.A.S. [REDACTED] l'avv. [REDACTED] in sostituzione dell'avv. [REDACTED]

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. [REDACTED] precisa come da atto di citazione e deposita nota spese.

L'avv. [REDACTED] precisa come da comparsa di costituzione e risposta.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott. Chiara Zompi





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Chiara Zompi,
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1850/2011 promossa da:

D. [REDACTED] V. [REDACTED] S.P.A. [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED]

ATTORE

contro

A. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] [REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso il difensore [REDACTED]

CONVENUTO

all'udienza del 05.11.2014 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sulle conclusioni delle parti come precisate a verbale

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.03.2011, la società D. [REDACTED] V. [REDACTED] S.p.A.
conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la società A. [REDACTED] s.a.s. [REDACTED]
[REDACTED] esponendo:



- Repertorio 4064/2014 del 11/11/2014
- di aver concluso con la società convenuta, nell'aprile 2004, un contratto verbale di procacceria d'affari finalizzato ad incrementare le vendite dei propri prodotti (vini) sul mercato estero e, in particolare, nei mercati di Russia, Europa dell'Est e America Latina;
 - che detto accordo prevedeva il pagamento in favore della A [redacted] delle provvigioni sui singoli affari procurati ad essa D [redacted] V [redacted];
 - che, in considerazione delle significative spese che la convenuta avrebbe dovuto sostenere per riprendere i propri contatti nei mercati esteri interessati, essa preponente le aveva anticipato la somma di €. 60.000 oltre iva, di cui alla fattura n. 09 del 30.04.2004;
 - che, trascorsi diversi mesi dall'affidamento dell'incarico, stante la sostanziale mancanza di risultati, essa attrice aveva deciso di risolvere il rapporto, chiedendo la restituzione della somma anticipata;
 - che, tuttavia, né la A [redacted] né il suo socio accomandatario sig. Z [redacted] avevano mai dato concreto riscontro alle reiterate richieste di essa attrice.

Su tali premesse, la società attrice concludeva chiedendo dichiararsi la risoluzione del contratto di procacciamento d'affari per inadempimento della A [redacted], accertarsi che la convenuta non aveva maturato il diritto ad alcuna provvigione e, per l'effetto, condannarsi quest'ultima alla restituzione della somma di complessivi €.72.000,00 (€. 60.000 oltre iva).

In via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della predetta somma ai sensi dell'art. 2041 c.c., il tutto oltre interessi e rifusione di spese.

La società A [redacted] s.a.s, nel costituirsi in giudizio, eccepiva che tra le parti era intervenuto non un semplice contratto di procacceria d'affari, ma "un più complesso e articolato contratto di consulenza aziendale", finalizzato a introdurre la D [redacted] V [redacted] nei mercati del Centro America, dell'Europa dell'Est e dell'ex Unione Sovietica aumentandone le visibilità, "informandola su eventi e fiere, delle procedure doganali" e impostando una rete di vendite in loco.

Esponiva che l'accordo prevedeva, oltre all'acconto di €. 60.000 oltre IVA corrisposto dalla D [redacted] a pagamento dell'attività di consulenza aziendale, anche un ulteriore 5% su ogni transazione procurata da essa ADZ.

Deduceva che essa convenuta aveva correttamente adempiuto all'obbligazione assunta con il contratto di consulenza aziendale oggetto di causa, incaricando vari collaboratori esterni di

sviluppare il mercato sud americano e quello russo e procurando all'attrice *Report n. 1061/2014 del 11/11/2014* trattative molte delle quali concluse positivamente sia con il Brasile sia con la Russia".

Concludeva pertanto per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti con vittoria di spese.

Esperiti gli incumbenti di cui all'art. 183 c.p.c., il G.I. ammetteva le prove orali richieste dalle parti nei limiti di cui all'ordinanza del 12.01.2012.

Infine, all'udienza del 5.11.2014, all'esito delle discussione orale, la causa veniva decisa come da separata sentenza allegata al verbale di cui veniva data lettura alle parti.

Ai fini della decisione occorre anzitutto procedere alla corretta qualificazione giuridica del rapporto negoziale intercorso tra le parti.

La fattura n. 9 del 30/04/2004 emessa da A [redacted] nei confronti dell'attrice per l'importo di €.60.000 oltre IVA reca la descrizione "*anticipo commissioni sui mercati nuovi da sviluppare (Russia e mercati dell'Est Europa, Brasile e altri mercati Latino americani)*" (doc. 2 attr.).

Dal chiaro tenore letterale del documento fiscale in oggetto emerge che, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta, l'importo di €. 60.000 oltre IVA versato dalla D [redacted] contestualmente alla conclusione dell'accordo costituiva un mero anticipo su provvigioni.

Tale conclusione trova conforto nella deposizione del teste [redacted] dipendente della D [redacted] V [redacted] il quale, sotto l'impegno di rito, ha dichiarato: "*Io venni convocato in ufficio alla presenza dei signori [redacted]*".

Ricordo la data perché è la data della fattura. In quell'occasione mi venne riferito che era stato concluso un contratto di procacceria d'affari con la [redacted] e mi venne data la fattura per effettuare il bonifico. Io venni chiamato alla fine dell'incontro, per occuparmi del pagamento. In quell'occasione mi vennero dati anche degli assegni da custodire in cassetta di sicurezza: si trattava di tre assegni emessi dal [redacted] in favore del legale rappresentante della D [redacted] sig. [redacted] a garanzia dell'importo di cui alla fattura. L'accordo era che, nel caso in cui non fossero stati acquisiti ordini, l'importo di cui all'acconto sarebbe stato restituito".



Sulla scorta di tali risultanze deve pertanto ritenersi che, nel 2004, le parti conclusero un contratto di procacceria d'affari e non, come vorrebbe la convenuta, *“un più complesso ed articolato contratto di consulenza aziendale”*.

Ciò posto, la figura del procacciatore d'affari si distingue da quella dell'agente essenzialmente per la mancanza di stabilità e continuità nell'attività svolta in favore del proponente, giacché *“il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni; mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa”* (Cass. n. 13629 del 24/06/2005).

Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come, ad esempio, l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto).

Il procacciatore d'affari, per le predette caratteristiche di non godere di alcuna stabilità ma di svolgere anzi un'attività di regola saltuaria, è semmai assimilabile al mediatore, dal quale si distingue tuttavia per la mancanza di imparzialità, agendo il procacciatore su incarico di una delle parti interessate alla conclusione dell'affare dalla quale, pur non essendo a questa legato da un rapporto stabile ed organico (a differenza dell'agente), può pretendere il compenso.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il mediatore e il procacciatore *“hanno in comune l'elemento della prestazione di una attività di intermediazione finalizzata a favorire fra terzi la conclusione degli affari, onde è sufficiente perché il mediatore ed il procacciatore abbiano diritto al compenso che essi abbiano posto in contatto i soggetti interessati e che l'affare, per effetto del loro intervento, si sia concluso, nel senso che quei soggetti abbiano stipulato il contratto da costoro promosso”* (Cass. n. 4327 del 06/04/2000).

Ciò premesso in termini generali e venendo al caso che occupa, la convenuta ha documentato l'intervenuta conclusione, per suo tramite, di due affari e, in particolare: dell'acquisto di aceto balsamico modenese da parte del cliente [REDACTED] con sede [REDACTED]

██████████, per l'importo di € 21.744,00 (doc. 1) e del cliente di Lambrusco dell'Emilia

da parte del cliente ██████████" con sede in ██████████ per l'importo di € 16.061,34 (doc. 2).

La circostanza è stata poi confermata sia dal teste ██████████ sia dal legale rappresentante della società attrice, il quale, in sede di interrogatorio formale, ha ammesso che la convenuta "fece l'introduzione di questi due clienti alla D ██████████", precisando che agli ordini non seguì il pagamento delle merci acquistate.

Tale ultimo aspetto è, tuttavia, ininfluenza in questa sede essendo pacifico in giurisprudenza che, qualora l'affare sia concluso, come nel caso di specie, grazie all'attività del procacciatore il suo diritto al compenso sussiste anche se l'affare non va a buon fine.

Quanto alla misura di detto compenso, in comparsa di risposta la convenuta ha allegato che le parti avevano concordato una provvigione del 5% su ogni affare procurato dalla A ██████████

Tale circostanza non è stata fatta oggetto di specifica contestazione da parte dell'attrice, di tal che deve ritenersi pacifico che le parti avessero convenuto una provvigione del 5% sul valore dell'affare, percentuale che appare comunque equa considerata l'entità degli importi.

La A ██████████ ha pertanto maturato il diritto a percepire provvigioni per € 1.890,27 oltre IVA.

All'esito dell'istruttoria svolta, non è stata provata la conclusione di alcun altro affare per mezzo dell'attività di intermediazione della convenuta.

A fronte delle specifiche contestazioni di controparte, la detta società non ha, infatti, provato, come era suo onere (per tutte: Cass.sez.U.n.13533/2001), di aver assolto i propri obblighi di promozione dei prodotti della preponente sui mercati esteri, né tanto meno ha provato di aver procacciato all'attrice ulteriori affari ad eccezione dei soli due ordini già citati, peraltro di importo relativamente modesto, e ciò ad oltre sette anni dall'affidamento dell'incarico.

Gli acquisiti elementi di giudizio portano a ritenere sicuramente grave l'inadempimento della A ██████████ e dunque fondata la domanda attrice di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c..

Alla risoluzione consegue la condanna della ██████████ alla restituzione dell'anticipo su provvigioni già percepito, dedotti i compensi effettivamente maturati.

All'attrice è pertanto dovuta la somma di € 58.109,73 (€ 60.000,00 - € 1.890,27) oltre IVA, oltre gli interessi di legge dalla domanda al saldo.



Le spese seguono la sostanziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri individuati dal Decreto Ministero Giustizia 10.03.2014 n° 55, pubblicato in G.U. 02.04.2014, ed applicabile alla fattispecie in forza del disposto dell'art.28 della normativa citata (cfr. Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012).

P. Q. M.

Definitivamente decidendo:

- 1)- in accoglimento della domanda attorea, risolve il contratto dedotto in giudizio per grave inadempimento della convenuta società A [redacted] s.a.s. [redacted];
- 2)- condanna la società A [redacted] s.a.s. [redacted] al rimborso, a favore dell'attrice, della somma di €.58.109,73 oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- 3)- condanna la convenuta al rimborso, in favore dell'attrice, delle spese di lite che liquida in €.625,72 per esborsi e in €.13.430,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CA.

REGGIO EMILIA, 5 novembre 2014

Il Giudice

dott. Chiara Zompi

